

La legge sulla circolazione (Currency Act) degli Stati Uniti

(Rapporto del Dott. GINO BUTI, R. Vice Console in missione
al R. Ispettorato dell'emigrazione in New York)

La nuova legge bancaria approvata or non è molto dalla legislatura federale degli Stati Uniti, e che insieme colla « nuova tariffa » costituiva uno dei capisaldi del programma dell'amministrazione di Wilson, s'intitola « legge sulla circolazione » (currency act); ma le sue disposizioni, se anche mirino a disciplinare la circolazione monetaria, toccano più che tutto l'ordinamento bancario degli Stati Uniti.

Con questa legge si crea anzitutto una serie di Banche Federali di Riserva (Federal Reserve Banks) le quali devono operare in una determinata zona della Federazione Nord Americana. Queste Banche non potranno essere meno di otto, nè più di dodici. Spetterà a un Comitato organizzatore (Organizing Committee) di stabilire il numero preciso di queste Banche, la loro sede e la rispettiva zona d'azione. Sembra accertato che tra le città sedi di queste Banche federali saranno New York, Chicago, St.-Louis, San Francisco, New Orleans. Quanto alle altre sedi la questione è ancora *sub-judice*.

Alla direzione suprema di queste Banche federali di riserva viene preposto un « Comitato federale di riserva » (Federal Reserve Board), che siede in Washington, D. C.; e del quale fanno parte sette membri. Due di essi sono membri di diritto, e sono: il Segretario del Tesoro (Secretary of the Treasury: qualche cosa, almeno dal lato amministrativo, come il nostro ministro del Tesoro) e il Controllore della Circolazione (Comptroller of Currency). Gli altri cinque membri dovranno invece essere nominati dal Presidente della Repubblica. E ad intendere l'importanza di questo Comitato Federale, sarà bene di ricordare come questi cinque

membri restino in carica per dieci anni e ricevano uno stipendio di 12 mila dollari annui. Si dice poi che l'attuale Presidente Wilson abbia dichiarato di considerare questa carica di non minore importanza di quella di giudice della Suprema Corte Federale; e si sa la parte che la Suprema Corte Federale ha nell'ordinamento costituzionale degli Stati Uniti.

Ognuna delle diverse Banche Federali di Riserva avrà da agire — come si notava già — in una zona determinata: tutte le banche nazionali (banche d'emissione) operanti in quella stessa zona dovranno partecipare, in proporzione del rispettivo capitale, alle azioni della Banca Federale di Riserva, divenendo così membri della Banca Federale medesima. Anche le banche rimanenti (banche statali) potranno sottoscrivere delle azioni della Banca Federale propria del distretto o zona dove esse risiedono.

La direzione di ciascuna delle diverse Banche Federali di Riserva sarà costituita da nove direttori, tre dei quali da essere nominati dal Comitato Federale di Riserva che siede in Washington, tre da essere eletti nella loro classe dai banchieri che della Banca Federale sono membri, e tre da scegliersi tra cittadini privati a cura dei banchieri membri della Banca Federale.

In ognuna di queste Banche Federali sarà depositata una parte delle riserve delle diverse banche che saranno entrate a costituirle.

Le diverse Banche Federali di Riserva faranno col proprio capitale affari bancari in generale.

Queste Banche Federali di Riserva, nella mente almeno dei loro ideatori, sono percipiamente intese a far fronte alle esigenze dei momenti di crisi, o meglio ancora a prevenire, in quanto possibile, le crisi medesime.

Così è stato detto ad es. — riferendosi al panico del 1907 — che nel 1907 le banche, col vecchio regime bancario, arrivarono fino a non consentire, durante la crisi, che i rispettivi depositanti potessero ritirare i propri depositi; e tanto meno poi accordarono credito, neppure su carta di prim'ordine, neanche ai propri abituali e più fidi e sicuri clienti. Nel momento quindi in cui più era sentita la necessità dell'esercizio delle funzioni proprie della banca, la banca aveva completamente cessato di funzionare; ingran-

dendo così e portando agli estremi una crisi economica che, con un ben ordinato sistema, doveva invece essere possibile di evitare o almeno di attenuare.

Col vecchio sistema bancario — si continua — ogni banca veniva a costituire un'entità a sè stante, indipendente da ogni altra entità del genere: al primo annuncio d'una crisi la tendenza istintiva d'ogni banca era così quella di proteggere in ogni modo e a qualunque costo le proprie riserve.

Mancava coll'antico regime bancario una forte potenza finanziaria, sulla quale le singole banche potessero contare, nell'adoperarsi a sostenere il mercato.

Ora invece — si continua sempre ad osservare — e grazie al nuovo ordinamento bancario, le diverse banche restano federate, sotto la direzione suprema di un Comitato Centrale, in guisa da rendere possibile ed agevole quell'appoggio ed aiuto reciproco, nella mancanza del quale si ritrovava la deficienza maggiore del sistema precedente.

Se in un certo momento, in una certa zona della Federazione Nord Americana, vi sia speciale bisogno di denaro (e qui occorre far presente come agli Stati Uniti d'America, per la loro vastità, per la diversità delle loro riserve, per l'esistenza di distretti eminentemente industriali e di altri eminentemente agricoli, questo speciale bisogno possa essere sentito in una zona degli Stati Uniti medesimi, non in un'altra) a questo speciale bisogno di denaro si potrà far fronte, per le disposizioni della nuova legge, in diversi modi:

sia trasportando, a cura del Segretario del Tesoro, d'accordo col Comitato Federale di Riserva in Washington, nella Banca Federale di Riserva della zona, dove questo bisogno di denaro si fa sentire, depositi addizionali, da essere tratti dagli avanzi del Tesoro stesso;

sia trasferendo, a cura del Comitato Federale di Riserva, dall'una all'altra Banca Federale una quota parte delle riserve medesime;

sia autorizzando le Banche Federali a scontare carta commerciale e a fornire le diverse banche, che la Banca Federale costituiscono, di biglietti di Banca da essere usati per lo sconto di

carta commerciale ai propri clienti. (Pel ritiro di questi biglietti di Banca, non appena sia passato il particolare bisogno di denaro, si contengono naturalmente speciali disposizioni).

La nuova legge mira insomma, anzitutto, a creare un poderoso organismo bancario centrale, con filiali sparse per tutto il paese, allo scopo di distribuire denaro e credito, dove maggiormente ne sia sentita la necessità, al momento opportuno.

Uno scopo della legge è poi quello di liberare il paese dal dominio finanziario esercitato sul paese stesso dai potenti interessi bancari di New York. New York rimarrà naturalmente, anche colla nuova legge, il centro finanziario e monetario più importante; solo che il credito del paese sarà sostenuto e diretto dal Governo Federale in Washington, in una funzione di direzione suprema su tutto il sistema bancario, in luogo di quella esercitata finora esclusivamente e non sempre disinteressatamente da poche grandi banche.

Il « currency act » fu approvato alla Camera dei Rappresentanti con la maggioranza di cinque voti contro uno, ed al Senato con la maggioranza di due voti contro uno. La sua approvazione avvenne verso la fine del dicembre 1913.

Nonostante le molte opposizioni che il primo annuncio delle nuove disposizioni aveva sollevato, e nonostante i molti mali che se n'erano profetizzati, sta in fatto che per ora almeno la prima accoglienza fatta alle disposizioni divenute articoli di legge anche da parte degli interessi bancari direttamente interessati è stata favorevole.

Si nota con certo orgoglio come la larga discussione pubblica di un così grave e difficile problema — entrata perfino nelle sue diverse e opposte soluzioni come caposaldo di piattaforma elettorale, laddove in altri paesi la si riserva pressochè esclusivamente ai competenti — abbia potuto condurre a una riforma sì notevole nell'ordinamento bancario di tutto il paese, e a diffondere e a popolarizzare allo stesso tempo le nozioni spicciole di moneta, di credito e di banca.